



10 16632

## Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso

141 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 05 /DA del 11 GEN 2019

**Oggetto:** Contenzioso **Cosenza Annalisa** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina RG n. 7469/2011 tra le parti Cosenza Annalisa Cod. fisc. CSNNLS79M43F158G c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 2275/2018 del 22/11/2018, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 11.482,81 comprensiva di interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese di giudizio e di CTU per € 3.910,84, per una spesa complessiva di € 15.396,28;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 15.396,28 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 2275/2018 del Tribunale di Messina il pagamento a favore della Sig.ra Cosenza Annalisa nata a Messina il 3/8/1979 cod. fisc. CSNNLS79M43F158G della somma di € 15.396,28 mediante accredito sul c/c IBAN IT65U 07601 16500 000087 932083 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 446 Atto 514 del 2019


Importo € 15.396,28

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 05-02-19 Il Funzionario

AVVOCATO  
MARIACRISTINA CUZZOLA  
Piazza Trombetta n. 1 98123 Messina  
Tel / Fax 090 9431251  
C.F. CZZ MCR 76M61 F158H  
P.I. 02 836 750 832

Sentenza n. 2275/2018 pubbl. il 22/11/2018  
RG n. 7469/2011  
Repart. n. 3632/2018 del 23/11/2018



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 28173  
del 07-12-2018 Sez. A



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MESSINA  
Prima Sezione Civile  
VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 22 novembre 2018, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, nella causa civile iscritta al n. 7469/2011 R.G.A.C.,

promossa da

Cosenza Annalisa (c.f. CSNNLS79M43F158G), elettiv.te domiciliata in Piazza Trombetta n. 1, Messina, presso lo studio dell'Avv. Cuzzola Mariacristina che la rappresenta e difende per procura in atti

attrice,

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane (c.f. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

convenuto contumace,

avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;

è presente L'Avv. Cuzzola, la quale insiste in domanda e si riporta alle note depositate.

All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia

In nome del popolo italiano  
SENTENZA

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2011, Cosenza Annalisa conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti, a seguito dell'incidente verificatosi il 27 gennaio 2011 alle ore 13,25 circa.

Esponendo l'attrice che, percorrendo a bordo della propria autovettura Renault Twingo, tg. EA897KM, l'autostrada A20 in direzione Palermo-Messina a velocità moderata, giunta in prossimità del km. 31+300 in coincidenza con il restringimento della carreggiata in un'unica corsia di marcia per lavori in corso, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sul manto stradale di alcune buche. In conseguenza della perdita di aderenza delle ruote con l'asfalto il mezzo, sbandando, andava ad urtare contro il guardrail della carreggiata destra per poi arrestare la propria corsa nella corsia di sorpasso, chiusa al transito; a causa del sinistro il mezzo riportava ingenti danni e l'attrice subiva lesioni.



Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

A seguito dell'istruttoria svolta, la domanda appare fondata.

La controversia in esame verte sulla nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione delle strade pubbliche.

Il fondamento giuridico di tale responsabilità è ravvisabile nell'art. 2051 c.c., in forza del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito.

L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi d'indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., trattandosi di accertare in quest'ultimo caso se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, dal profilo del comportamento del custode.

Ai fini della configurabilità della responsabilità *de qua* è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ., 17 gennaio 2008, n. 858).

Seppur la ripartizione dell'onere della prova sia particolarmente agevole per il danneggiato, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quest'ultimo deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; refterà a carico del custode la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., 4 ottobre 2013, n. 22684).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., l'ambito di applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. si estende anche a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia, salvo che l'Ente dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Civ., 27 marzo 2015, n. 6245).

Nel caso oggetto di giudizio le dichiarazioni rese dai testi escussi, presenti al momento dell'incidente, hanno confermato la dinamica del sinistro, così come



descritto dall'attrice nell'atto introduttivo, con conseguente prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'irregolarità del manto stradale e l'evento lesivo lamentato.

Invero i testi Natala Scibilia e Muscianisi Roberto, a conoscenza dei fatti di causa poichè si trovavano nell'autovettura immediatamente dietro quella dell'attrice, hanno precisato che il giorno del sinistro a causa della forte pioggia le buche, presenti sul manto stradale dell'unica corsia percorribile, erano coperte d'acqua e, pertanto, non visibili.

Il teste Muscianisi Roberto, ricostruendo la dinamica del sinistro, affermava, inoltre, di aver visto la Cosenza procedere a velocità moderata a causa della pioggia e della scarsa visibilità, aggiungendo la circostanza che, all'epoca del fatto, il tratto di strada da loro percorso era interessato da alcuni lavori in corso comportando, così, il restringimento della carreggiata ad un'unica corsia.

Dalla documentazione fotografica allegata in atti emerge il carattere particolarmente insidioso dell'irregolarità della pavimentazione, esistendo sull'unica corsia percorribile dalle autovetture, a causa del restringimento della carreggiata per i suddetti lavori in corso, una serie di buche costituenti dislivelli dei quali, in caso di abbondante pioggia, era verosimilmente difficile avvedersi.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della dinamica dei fatti e dell'accertato carattere insidioso delle buche, non essendo tale dissesto stradale visibile dall'attrice, anche usando l'ordinanza diligenza, la responsabilità del sinistro non può che imputarsi al Consorzio rimasto contumace, sul quale incombe l'onere di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche, al fine di evitare che le stesse possano costituire fonte di pericolo per gli utenti.

Accertata quindi la responsabilità esclusiva del Consorzio ex art. 2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire integralmente i danni subiti dalla Cosenza a causa del sinistro.

In ordine alla liquidazione del *quantum* spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella *"lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito"* (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di





quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquisito la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.

Il Giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare le gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato.

Relativamente ai postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli trovano applicazione, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, aggiornate all'anno 2018, e non quelli previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private; tali valori di riferimento devono ritenersi equi, essendo in grado di garantire la parità di trattamento.

Come già evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ., 7 giugno 2011 n. 12408).

Nel caso in esame, alla luce di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico della Cosenza e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 75% ed in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 50% ed in giorni 5 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 25%.

Il medesimo c.t.u. ha individuato nella misura dell' 1% il danno biologico derivante dai postumi residuati alla Cosenza, posti in connessione eziologica con l'infortunio per cui è causa.

Per il danno alla salute subito dall'attrice per l'invalidità temporanea parziale, il criterio che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo previsto per ogni giorno di invalidità temporanea, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, può essere liquidato in € 98,00 al giorno, da rapportare poi al grado di invalidità accertata; rispetto all'inabilità parziale tale importo



dovrà essere demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u..

Nel caso di specie, per il periodo di invalidità parziale al 75% va liquidato un risarcimento pari a € 735,00 (€ 73,50 x 10gg), per il periodo di invalidità parziale al 50% va liquidato un risarcimento pari a € 490,00 (€ 49,00 x 10gg), per il periodo di invalidità parziale al 25% va liquidato un risarcimento pari a € 122,50 (€ 24,50 x 5gg).

Con riguardo, invece, alla liquidazione del danno biologico per invalidità permanente, determinata nella misura dell'1%, tenuto conto che la danneggiata, al momento del sinistro, aveva 31 anni l'importo liquidabile per tale voce di danno è pari ad € 1.241,00.

Infine, si rileva che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, come già evidenziato, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.

In ordine alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a ss.uu. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verifica del danno ed il momento della liquidazione dello stesso, è possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto. Tale danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito.

Alla luce di tali considerazioni, il Consorzio deve essere condannato al pagamento, a favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.588,50 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.

Per ciò che concerne la domanda svolta dalla danneggiata a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute da quest'ultima, tenuto conto della documentazione in atti, si ritiene congruo l'importo, riconosciuto dal c.t.u., di euro 29,43, relativo alla ricevuta attestante la prestazione di radiologia diagnostica erogata.





Gli importi indicati negli scontrini fiscali, allegati in atti, riportanti la generica dizione parafarmaco e medicinale, non possono essere riconosciuti, non potendo ricondursi alle lesioni *de quibus*, né possono essere rimborsate somme sborsate da altri soggetti.

Deve essere altresì rigettata la domanda svolta dalla danneggiata a titolo di rimborso della spesa sostenuta per la rimozione del mezzo per difetto di legittimazione attiva, essendo risultato dagli atti che tale spesa è stata affrontata da Bonfiglio Domenico.

L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal mezzo a seguito dell'incidente.

La domanda è fondata.

L'attrice ha prodotto in atti preventivo della autocarrozzeria Triolo relativo alla autovettura Renault coinvolta nel sinistro per un ammontare di euro 7.514,82.

Come chiarito dalla S.C., nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci (Cass. Civ. Sez. 3, 19 gennaio 1995); le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cass. Civ. Sez. 3, 7 novembre 2014 n. 23788).

Nel caso di specie il preventivo prodotto, con indicazione analitica delle riparazioni necessarie, trova riscontro nella documentazione in atti.

Dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale, infatti, emerge che il veicolo della Cosenza ha riportati a causa del sinistro ingenti danni (*paraurti ant. divolto, gruppi ottici ant. infranti, parafranghi ant. dx e sx estroflessi, cofano motore introflesso, pneumatici ant. dx e sx afflosciati con cerchioni piegati, forti danni meccanici con perdita di liquidi motore e refrigerante, parabrezza infranto con estroflessione nel lato passeggero, tetto piegato lato passeggero ant.*).

L'indicazione di tali danni coincide sostanzialmente con le riparazioni indicate nel preventivo in atti sì da potere porre lo stesso a fondamento della liquidazione del danno lamentato.

Il Consorzio deve, pertanto, essere condannato anche al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di euro 8.033,34 a titolo di risarcimento danni al veicolo (importo già rivalutato alla data odierna tenuto conto del tempo trascorso dalla redazione del preventivo), oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno.



Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo il D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza.

Le spese di c.t.u. devono definitivamente porsi a carico del Consorzio.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.7469/2011 R.G., così provvede:


accoglie la domanda proposta da Cosenza Annalisa e, per l'effetto, condanna il Consorzio al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 2.588,50 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali su tale importo, devalutato alla data del sinistro (27 gennaio 2011) e via via rivalutato anno per anno fino al soddisfo, della somma di € 29,43 a titolo di rimborso spese mediche sostenute, oltre interessi su tale importo dal 21 settembre 2011 (data dell'esborso) al soddisfo, nonché della somma di € 8.033,34 a titolo di risarcimento danni al veicolo, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno;

condanna il Consorzio convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 220,19 per spese ed € 2.738,00 per compensi ex D.M. 55/14 (scaglione fino ad € 26.000,00, valori minimi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente a carico del Consorzio le spese di c.t.u..


Il Giudice

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)



*Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Cristina Teramo, tirocinante presso questo Tribunale*



Depositato in Cancelleria	
Oggi	23 NOV. 2018
	Cancelliere ( <del>Donna Davide</del> )






Il sottoscritto **Avv. CUZZOLA Mariacristina** CF: CZZMCR76M61F158H, iscritta all'albo avvocati presso l'ordine degli avvocati di Messina nella qualità di difensore della sig.ra COSENZA Annalisa attrice nel procedimento civile n. 7469/2011 nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane

**DICHIARA**

Ai sensi dell'art. 16 bis D. L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, come introdotto dal D.L. o nella come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia analogica della sentenza n. 2275/2018 relativa al giudizio rg. n. 7469/2011 è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme a quella presente nello stesso


Messina 26.04.2018

Avv. Mariacristina Cuzzola  


**UFFICIO UNICO NOTIFICHE CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

Ad istanza come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all' Ufficio Unep presso il Tribunale di Messina, ove risiedo per la carica, ho notificato e dato copia della sentenza n. 2275/2018 al Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 98122 Messina C.sa Scoppo ed ivi notificandola a mani di ADDETTO-UFFICIO PROTOCOLLO

ME= 07/12/2018

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.



UNEP - MESSINA  
Modello A / 1 Cr. 23437

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5,00</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 27/11/2018  
L'Ufficiale Giudiziario



-11123437/1

## TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione civile

Il G.I.

Letta la relazione di consulenza depositata dal c.t.u. dott. Alberto Scorza in data 19 gennaio 2017 nel procedimento iscritto al n. 7469/2011 e vista la nota spese allegata;

rilevato che l'incarico espletato deve essere liquidato ai sensi dell'art. 21 D.M. 30.05.02, che prevede un onorario massimo di € 290,77;

che tale onorario può essere aumentato fino ad € 400,00 ai sensi dell'art. 52 1° comma D.P.R. n. 115/02, vista la complessità della consulenza;

p.q.m.

visto il D.P.R. n. 115/02 e il D.M. 30 maggio 2002,

liquida al c.t.u. dott. Scorza la somma di € 400,00 per onorario, oltre IVA e Cassa se dovute.

Pone il pagamento della superiore somma provvisoriamente a carico di parte attrice, già onerata in sede di acconto.

Messina, 24/01/2017

IL G.I.

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

Stampa di un foglio di calcolo o di un modulo con una griglia vuota per la compilazione dei dati. La griglia ha 4 colonne e 4 righe. Sotto la griglia, ci sono alcune linee vuote per la scrittura di note o commenti.



## Studio Legale Avv. Mariacristina Cuzzola

Piazza Trombetta n.1  
98123 MESSINA  
Tel/fax 0909431251  
C.F.:CZZMCR76M61F158H  
P.IVA:02836750832

Spett.le Consorzio per le Autostrade Siciliane  
c.da Scoppo Messina  
c.a Giuseppe Mangraviti

Preavviso di parcella

Competenze ed onorari per procedimento sentenza n. 2275/2018 emessa dal Tribunale di Messina  
nel procedimento rg n. 7469/2011 Cosenza Annalisa/ Consorzio per le Autotrade Siciliane

<b>Onorario</b>	€	<b>2738,00</b>
<b>Spese Esenti</b>	€	<b>220,19</b>
<b>Spese Generali 15%</b>	€	<b>410,70</b>
<b>CPA 4%</b>	€	<b>125,92</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>3494,84</b>

*Esente IVA ai sensi dell'art 1 commi 54-89 L 190/2014*

+ CTU 600,00  
+ CP 16,00  

---

TOT 3494,84

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.cuzzolamariacristina@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it)

CC:

Ricevuto il:19/12/2018 12:11 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: SENTENZA COSENZA ANNA LISA - NS. RIF. 141 CLIENS

Priorità:normale

[liquidazione ctu.pdf](#)(92332)

[Notula.doc](#)(23717)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)  
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Gent. sig Mangraviti in riscontro alla sua le invio dettaglio dei conteggi di quanto dovuto in forza della sentenza in oggetto La somma dovuta ammonta ad oggi a complessivi ? 15022.65 a cui devono aggiungersi le spese di CTU per ? 400,00 oltre accessori di legge come da decreto di liquidazione che si allega. Sarà nostra cura inviare a breve copia della fattura emessa dal CTU La somma è stata così determinata ? 2801,86 a titolo di risarcimento del danno biologico con interessi legali sul capitale devalutato e successivamente rivalutato anno per anno ? 31,64 a titolo di rimborso spese mediche con interessi legali sul capitale devalutato e successivamente rivalutato anno per anno ? 8649,31 a titolo di risarcimento danno al veicolo con interessi legali sul capitale devalutato e successivamente rivalutato anno per anno ? 3494,84 spese legali liquidate come da notula che si allega Il codice IBAN della sig.ra Cosenza è il seguente:

IT65U0760116500000087932083 Si allegano notula relativa alle spese legali e decreto di liquidazione CTU Da: "Ufficio Contenzioso"

[ufficiocontenzioso@posta-cas.it](mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it) A: "MARIA CRISTINA CUZZOLA"

[avv.cuzzolamariacristina@pec.giuffre.it](mailto:avv.cuzzolamariacristina@pec.giuffre.it) Cc: Data: Tue, 18 Dec 2018 11:58:48 +0100 (CET) Oggetto: SENTENZA COSENZA ANNA LISA - NS. RIF. 141

CLIENS > Gentile Avvocato, ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto è necessario che ci comunichi il > codice IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA, precisando che in > mancanza di tali dati questo ufficio non potrà procedere a dare esecuzione alla stessa. Inoltre per le



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000310585**

Identificativo Pagamento: DECR.5-2019

Importo: 11482,81 €

**Codice Fiscale: CSNNLS79M43F158G**

Data Inserimento: 05/02/2019 - 9:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: LMBCRN003

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE